



# COMUNE DI MONTEFREDANE

PROVINCIA DI AVELLINO  
Piazza Municipio, 6 – 83030 Montefredane

C.A.P. 83030

C.C.P. 11895836

P.IVA e C.F. 80009310642

TEL. 0825/672146

FAX 0825/672280

SITO WEB [www.comune.montefredane.av.it](http://www.comune.montefredane.av.it)

E.MAIL [ana@comune.montefredane.av.it](mailto:ana@comune.montefredane.av.it)

## COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIOCOMUNALE

N. 1 del registro  
Data 13-03-2018

**Oggetto: Approvazione piano finanziario e tariffe TARI anno 2018.**

L'anno duemiladiciotto il giorno tredici del mese di marzo alle ore 19:10, nella sala delle adunanze consiliari della sede comunale, a seguito di invito diramato dal Sindaco in data si è riunito il consiglio comunale in sessione Ordinaria ed in seduta Pubblica di Prima convocazione Presiede la seduta il sig. Arch. Tropeano Valentino Sindaco Presidente  
Dei consiglieri comunali sono presenti n. 7 e assenti sebbene invitati n. 4 come segue

<b>Tropeano Valentino</b>	<b>P</b>	<b>Mauriello Antonio</b>	<b>A</b>
<b>Aquino Marcello</b>	<b>P</b>	<b>Mazzarotti Pellegrino</b>	<b>P</b>
<b>Iandiorio Pellegrino</b>	<b>P</b>	<b>Trasente Vera</b>	<b>A</b>
<b>Altieri Gaetano</b>	<b>P</b>	<b>Troncone Carmine</b>	<b>A</b>
<b>Imbimbo Maria</b>	<b>P</b>	<b>Cringoli Antonietta Ylenia</b>	<b>A</b>
<b>Aquino Carmine</b>	<b>P</b>		

Sono presenti gli assessori signori:

Moriano Carmela	P
-----------------	---

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Magnatta Maria Antonietta

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Sulla proposta della presente deliberazione, ha espresso parere:  
il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la Regolarita' tecnica: parere Favorevole;

Data: 13-03-2018

Il Responsabile del servizio  
F.to Rag. FESTA IVO

Sulla proposta della presente deliberazione, ha espresso parere:  
il responsabile di ragioneria, per quanto concerne la Regolarita' contabile: parere Favorevole;

Data: 13-03-2018

Il Ragioniere  
F.to Rag. FESTA IVO

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**Vista** la legge 27 dicembre 2013, n. 147, Legge di Stabilità per l'anno 2014, che ha disciplinato l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), nell'intento di intraprendere il percorso verso l'introduzione della riforma sugli immobili;

**Considerato** che la richiamata Legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha previsto un'articolazione della nuova imposta comunale in tre diverse entrate, disciplinate dalle disposizioni contenute nei commi da 639 a 705 decorrere dal 1° gennaio 2014;

**Evidenziato** che la I.U.C. è pertanto così composta:

- Imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali,
- Componente riferita ai servizi, che a sua volta si articola in:
  - Tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile,
  - Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

**Rilevato** che la richiamata Legge di Stabilità disciplina nel dettaglio la tassa sui rifiuti (TARI) ai commi da 641 a 668:

**Atteso** che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo però dalla tassazione le aree scoperte pertinenti o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva:

**Evidenziato** che sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

**Verificato** che l'imposizione tributaria riguarderà tutti gli immobili che insistono interamente o prevalentemente nel territorio comunale;

**Preso atto** che la determinazione della base imponibile è analoga a quella di vigenza di TARSU e, pertanto, per tutte le unità immobiliari la superficie tassabile ai fini TARI rimane quella calpestabile, già assunta in relazione alle denunce ed agli accertamenti notificati ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti;

**Verificato** che la tariffa deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, adottano i criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e comunque in relazione alle quantità e

qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte;

**Evidenziato** che per applicare tariffe conformi ai predetti criteri, la nuova norma in vigore propone due modalità alternative descritte, rispettivamente, al comma 651 ed al comma 652, dell'articolo 1, della citata Legge 27 dicembre 2013, n. 147;

**Vista** la conversione in legge, del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 che ha aggiunto al comma 652 il seguente periodo: "Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il Comune può prevedere, per gli anni 2014 e 2015, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2,3°, 3b, 4° e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1° e 1b del medesimo allegato 1";

Rilevato che la legge n. 208 del 28 dicembre 2015 all'art. 1 comma 27 ha prorogato l'efficacia del predetto comma 652 anche per gli anni 2016 e 2017 e l'art. 1 comma 38 della legge finanziaria 2018 n. 205/2017 che ne proroga l'efficacia anche per il 2018;

Visto l'art. 1 comma 26 della legge n. 208 del 28 dicembre 2015;

**Rilevato** che il comma 652 prevede che la commisurazione della tariffa avvenga nel rispetto dei criteri indicati dal D.P.R. n. 158/99 e secondo gli usi e la tipologia delle attività svolte;

**Considerato** che per la determinazione delle tariffe, le utenze sono suddivise in due macro categorie: utenze domestiche ed utenze non domestiche;

**Rilevato** che le utenze domestiche sono a loro volta suddivise in 15 (quindici) sottocategorie definite in base al numero dei componenti del nucleo familiare, mentre le utenze non domestiche sono suddivise in 12 (dodici) categorie, così come previste dal richiamato D.P.R. n. 158/1999;

**Considerato** che per l'applicazione della TARI vengono assunte le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti;

**Rilevato** che le predette superfici continueranno a rappresentare il presupposto per il calcolo, fino a quando non si avrà la completa attuazione delle procedure relative all'interscambio tra i Comuni e l'Agenzia delle entrate, dei dati relativi alla superficie delle unità immobiliari ai fini dell'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun Comune;

**Verificato**, pertanto, che la superficie assoggettabile al tributo "è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati";

**Evidenziato** che nella commisurazione delle tariffe secondo gli usi e la tipologia delle attività svolte, le tariffe per ogni categoria e sottocategoria omogenea sono determinate moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti;

**Preso atto** che con le tariffe determinate come indicato ai precedenti punti, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15, del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;

**Verificato** che i costi che devono trovare copertura con le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe TARI devono essere riportate nel piano economico finanziario (P.E.F.);

**Considerato** che il predetto documento individua i costi fissi ed i costi variabili inerenti al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani, così come definiti dall'allegato 1, punto 2, del D.P.R. n. 158/99.

**Visto** il quadro economico previsionale relativo al costo del servizio integrato dei rifiuti solidi urbani;

**Atteso** che le disposizioni dettate dal D.P.R. 158/99 prevedono che la tariffa sia composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e dai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione;

**Rammentato** che i costi del servizio sono ripartiti sulla base delle macro classi e delle categorie di utenza sopra specificate, sulla base dei criteri dettati dal D.P.R. n. 158/99;

**Preso atto** che i coefficienti ed i criteri di determinazione delle tariffe, articolate secondo i criteri dettati dal predetto D.P.R. n. 158/99, sono indicati analiticamente negli allegati alla presente deliberazione, costituendone parte integrante e sostanziale;

**Verificato** che l'importo di quota fissa sa attribuire ad ogni singola utenza domestica è quantificato in relazione a specifici coefficienti di adattamento  $K_a$ , in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi;

**Considerato** che la parte variabile è rapportata alla quantità di rifiuti indifferenziati e differenziati, prodotta da ogni utenza, determinata applicando un coefficiente di adattamento  $K_b$ ;

**Rilevato** che per le utenze non domestiche la parte fissa della tariffa è attribuita ad ogni singola utenza sulla base di un coefficiente  $K_c$ , scelto all'interno di un range stabilito dal D.P.R. n. 158/99, relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività per unità di superficie tassabile;

**Atteso** che per l'attribuzione della parte variabile della tariffa vengono applicati appositi coefficienti Kd, stabiliti dal D.P.R. n. 158/99, in grado di misurare la potenzialità di produrre rifiuto;

**Verificato** che l'articolo 10, comma 4, del D.L. n. 35/2013, sostituendo il dettato del comma 13-bis, dell'articolo 13, del D.L. n. 201/2011, ha previsto che a decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione del sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I Comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico;

Richiamata la delibera di C.C. n. 20 del 29/9/2014, con la quale si approvava il **Regolamento sulla Tassa sui Rifiuti, TARI**;

Richiamata la delibera di C.C. n. 21 del 29/9/2014 con la quale si approvava il piano finanziario e le tariffe TARI per l'anno 2014;

Richiamata la delibera di C.C. n. 3 del 21/7/2015 si approvava il piano finanziario e le tariffe TARI per l'anno 2015;

Richiamata la delibera di C.C. n. 29 del 23/12/2016 con la quale si approvava il piano finanziario e tariffe TARI anno 2017;

**Visto** l'allegato **piano finanziario e le tariffe della tassa sui rifiuti TARI per l'anno 2018** che, costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

Considerato che il piano prevede un costo complessivo del servizio pari a € 270.599,00;

Che grazie ad intese intervenute tra l'amministrazione comunale e la società pubblica che gestisce il servizio Iripianambiente s.p.a., il costo ha subito un considerevole decremento, in relazione ad un più contenuto e razionalizzato servizio, che consente di apportare delle diminuzioni tariffarie equamente distribuite tra i diversi tipi di tariffe;

Visto il decreto del Ministro dell'Interno 9 febbraio 2018 con il quale si prorogava il termine per l'approvazione dei bilanci al 31/3/2018;

**Rilevato** che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia;

**Ritenuto** di approvare il piano finanziario e le tariffe TARI per l'anno 2018;

Con voti unanimi espressi in forma palese, per alzata di mano dai n. 7 consiglieri presenti e votanti

### **DELIBERA**

**Tutto quanto esposto in premessa** è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

1. **Di approvare**, per motivi espressi in premessa, il piano finanziario e le tariffe della TARI da applicare per l'anno 2018, come riportato nel Piano allegato al presente atto.
2. **Di dare atto** che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze in conformità alle disposizioni indicate in premessa nel rispetto delle norme vigenti, al fine della sua pubblicazione sul sito informatico dello stesso Ministero.
3. **Di stabilire per l'anno 2018** che il versamento della tassa rifiuti TARI avvenga in quattro rate bimestrali nei mesi di maggio, luglio, settembre e novembre 2018.

Il Presidente  
F.to Arch. Tropeano Valentino

Il Consigliere  
F.to Sig. Aquino Marcello

Il Segretario Comunale  
F.to Dott.ssa Magnatta Maria Antonietta

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

CHE la presente deliberazione:

E' stata affissa a questo Albo Pretorio comunale il giorno 19-03-2018 per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124, c. 1, del T. U. 18/08/2000, n. 267); ( n. 117 reg. pub.);

*Dalla Residenza comunale, li 19-03-2018*

Il Segretario Comunale  
Dott.ssa Magnatta Maria Antonietta

Il sottoscritto visti gli atti d'Ufficio.

ATTESTA

- che la presente deliberazione:

E' divenuta esecutiva il giorno

- decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art.134, c.3 del T.U. n.267/2000)
- perché dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi (dell'art. 134, c.4 del T.U. n.267/2000)

E' stata affissa all'albo pretorio comunale, come prescritto dall'art. 124, c. 1, del T. U. n. 267/2000, per quindici giorni consecutivi dal 19-03-2018 al 03-04-2018

*Dalla Residenza comunale, li 19-03-2018*

Il Segretario Comunale  
Dott.ssa Magnatta Maria Antonietta